



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI) Cod.
Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
□ Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.edu.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Frequenza scolastica e limite assenze

Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del **Decreto legislativo n. 62 del 2017**. Le **motivate deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo decreto al comma 2, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate (comma 3).

Riferimento normativo: **Decreto legislativo n. 62 del 2017**.

Criteri di validazione dell'anno scolastico (Secondaria)

Considerato che le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al limite che impone agli alunni la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno, il Collegio Docenti delibera la possibilità di validare l'anno scolastico anche per gli alunni che abbiano superato il limite di assenze previsto dalla norma citata in premessa, a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, utilizzando i seguenti criteri generali:

- le assenze effettuate devono essere motivate e giustificate (gravi motivi di salute anche in riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19, terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentati; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo); (circ. MIUR n. 20 – prot. 1483 del 4 marzo 2011)
- gli obiettivi minimi disciplinari devono essere stati comunque acquisiti o, in ogni caso, l'alunno deve aver raggiunto un livello di competenze ed un grado di maturazione personale tali da non creare detrimento al proseguimento degli studi;
- particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni per i quali lo stato di salute e le assenze conseguenti abbiano creato ostacolo al raggiungimento pieno degli obiettivi didattici ed educativi;
- altrettanta attenzione va rivolta agli alunni che:
 - siano stati posti in quarantena o isolamento fiduciario per i quali è stata attivata la DDI;
 - non siano stati in grado, pur frequentando con assiduità, di maturare il numero necessario di frequenze (a causa di ritardata iscrizione, inizio tardivo della frequenza, ecc).

I Consigli di Classe, con delibera motivata, in casi particolari ed eccezionali non rientranti nei criteri generali sopra espressi, potranno validare l'anno scolastico valutando adeguatamente le circostanze specifiche, tenendo conto della situazione familiare e personale dell'alunno.